

Circolare 01/2015

Sava lì 19.01.2015

A tutti i Clienti dello Studio
Loro sedi

OGGETTO: REVERSE CHARGE PIU' AMPIO DAL 1° GENNAIO 2015

Gentile Cliente,

la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l'estensione del Reverse Charge ad una serie di nuove tipologie di operazioni.

Ricordiamo che il Reverse Charge o inversione contabile è un meccanismo in forza del quale chi emette la fattura di vendita non indica l'IVA a debito e chi la riceve integra la fattura d'acquisto ricevuta con imponibile ed Iva e poi la registra sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite (al fine di rendere neutra l'operazione e quindi di non avere né Iva a credito, né Iva a debito).

Il meccanismo è stato introdotto per cercare di ridurre le frodi e l'evasione in materia di IVA.

All'art. 17 comma 6 del DPR 633/72 (che disciplina il Reverse Charge) la Finanziaria 2015 ha aggiunto la nuova lettera a-ter) che dice espressamente: "il Reverse Charge si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici. Dal 1° gennaio 2015, quindi il reverse charge si applica all'installazione di impianti e di completamento di edifici anche in assenza di subappalto

1. Servizi di pulizia di edifici

in caso di prestazione di servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc. (cioè di edifici) effettuate nei confronti di un titolare di partita Iva la fattura di vendita dovrà essere effettuata senza applicazione di IVA.

Se il servizio di pulizia riguarda un bene mobile (ad esempio il lavaggio di auto, allora la fattura di vendita sarà normalmente con IVA.

Se il servizio di pulizia è effettuato nei confronti di un privato, di un condominio (non titolari di partita Iva), allora la fattura sarà con imponibile ed IVA.

I soggetti interessati sono quelli con codice ATECO 81.21.00 pulizia generale (non specializzata) di edifici e 81.22.02 altre attività di pulizia specializzata di edifici.

Resta esclusa l'attività di disinfestazione (codice ATECO 81.29.10).

2. Servizi di demolizione, installazione impianti, completamento di edifici

Dal 01.01.2015 tutte le fatture di vendita relative alle prestazioni sopra descritte dovranno essere fatte senza applicazione di IVA, indipendentemente dal fatto che sussista tra le imprese un contratto di appalto/subappalto.

Si deve trattare del rapporto tra soggetti titolari di partita Iva e le prestazioni sopra descritte devono riguardare un bene qualificato come edificio.

Ad es: la società Alfa SRL appalta la realizzazione di un impianto elettrico/impianto idraulico di un nuovo edificio alla società Beta SRL. La società Beta SRL emetterà una fattura senza IVA con applicazione del Reverse Charge.

Per servizi di completamento si ritiene che essi siano quelli identificati nel codice attività ATECO 43.3... ad es. intonacatura e stuccatura, rivestimento di pareti e di muri, tinteggiatura, ecc. Si riportano di seguito i codici ATECO interessati:

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri



Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216

e-mail: info@studioformat.it

sito web: <http://www.studioformat.it>

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e nel contempo porgiamo cordiali saluti.

Per Studio Format S.a.s.

f.to Dr. Prudenzano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.